
Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse

Tribunale di Verona, 30 dicembre 2015 (Est. Vaccari)

Contratto di deposito bancario – Dipendenza dell’obbligo restitutorio della banca dalla richiesta del cliente – Conseguenze in tema di dies a quo del termine di prescrizione del corrispondente diritto

Poiché il contratto di deposito bancario costituisce un tipico contratto d’impresa, diretto a realizzare finalità speculative e di durata, attraverso l’assicurazione della permanente disponibilità della somma depositata, l’obbligo restitutorio della banca sorge solamente a seguito della richiesta del cliente, atteso che la “esigibilità” del corrispondente diritto deriva soltanto da tale richiesta, che di per sé costituisce una mera facoltà. Da tale inquadramento consegue che soltanto con l’esercizio di tale facoltà inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Termine di prescrizione del diritto ad ottenere gli interessi sulle somme depositate su un libretto nominativo di risparmio – Durata quinquennale in caso di mancata annotazione degli interessi su un conto correlato al deposito

In caso di deposito bancario, non regolato in conto corrente, gli interessi sono annotati dall’istituto di credito, a fine periodo di capitalizzazione e al saggio convenuto contrattualmente ovvero a quello legale, su un conto individuale di deposito correlato al singolo deposito acceso, per poi venire annotati, alla prima occasione (prelievo, anche estintivo, o versamento, ovvero richiesta ad hoc), anche sul libretto. Qualora ciò non accada, e non intervenga nemmeno un comportamento della banca incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, e dunque idoneo a valere quale rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 c.c., il relativo diritto si prescrive in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.)

(Massime a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)

N.1369 /2015 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile

Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.
nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data
11 febbraio 2015 da

D. G. e P. G.,

RICORRENTI

contro

UNICREDIT SPA rappresentata e difesa dall'avv. *;

RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/11/2015 ;

Rilevato che

D. e P. G. hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Unicredit Banca Spa per sentirla condannare al pagamento in loro favore della somma di euro 7.746,85, oltre interessi al tasso legale con capitalizzazione annuale dalla data sotto indicata a quella del saldo effettivo. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che:

- G. P. e sua moglie G. G., in data 15 maggio 1984 avevano costituito presso l'agenzia di S. della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, (successivamente divenuta Unicredit Spa), il libretto di risparmio nominativo meglio individuato in ricorso, versando su di esso la somma di L.15.000.000;

- dopo il decesso della G., i ricorrenti, nelle loro rispettive qualità di figlio e marito della stessa, avevano chiesto alla convenuta il saldo della somma depositata ma l'istituto di credito aveva risposto che non vi erano evidenze documentali di quel rapporto essendo decorso il termine decennale di cui all'art. 2220, primo comma, c.c.

La resistente si è costituita ritualmente in giudizio e, in via preliminare di merito, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di D. G. nonché l'estinzione del diritto degli attori per intervenuta prescrizione.

Con riguardo al merito la convenuta ha assunto in ogni caso l'infondatezza della domanda di controparte avente ad oggetto gli interessi anatocistici sulla somma sopra citata.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, in via preliminare va esaminata l'eccezione relativa alla posizione di D. G. sollevata dalla resistente, che va più correttamente qualificata come di difetto di titolarità del credito fatto valere in giudizio. Essa è fondata in difetto della

dimostrazione da parte dello stesso della sua qualità di erede di G. G. o quantomeno dell'intervenuto decesso della stessa.

P. G. ha invece pieno titolo a far valere la pretesa in esame in ragione della sua qualità di cointestatario del libretto sopra citato.

Ciò detto, venendo al merito, la domanda del G. di condanna della resistente al pagamento in proprio favore della somma che a suo tempo era stata depositata sul libretto sopra citato è fondata e merita di essere accolta, per effetto del rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'attore sollevata dalla resistente.

Al fine di risolvere tale questione infatti occorre far riferimento al recente insegnamento della Suprema Corte (Cass., 20 gennaio 2012, n. 788) che, muovendo dalla premessa che il contratto di deposito bancario costituisce un tipico contratto d'impresa, diretto a realizzare finalità speculative e di durata, attraverso la assicurazione della permanente disponibilità della somma depositata, ha affermato che l'obbligo restitutorio della banca sorge solamente a seguito della richiesta del cliente, poiché la "esigibilità" del corrispondente diritto deriva soltanto da tale richiesta, che di per sé costituisce una mera facoltà. La conseguenza di tale inquadramento è che soltanto con l'esercizio di tale facoltà inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Nel caso di specie la richiesta dei titolari del diritto alla restituzione della somma depositata sul libretto sopra citata è stata avanzata per la prima volta in data 15 aprile 2013 (circostanza incontestata), cosicché è da tale momento che ha iniziato a decorrere il termine prescrizione dello stesso. Per quanto riguarda la domanda di condanna della resistente al pagamento anche degli interessi sulla somma capitale depositata essa può trovare accoglimento solo per gli interessi maturati successivamente al 15 aprile 2008, essendosi invece prescritto il diritto agli interessi maturati prima di quel momento, come dedotto dalla difesa della resistente.

Sul punto occorre tenere presente che, in caso di deposito bancario, non regolato in conto corrente, quale quello concluso dal G., gli interessi sono annotati dall'istituto di credito, a fine periodo di capitalizzazione e al saggio convenuto contrattualmente ovvero a quello legale, su un conto individuale di deposito correlato al singolo deposito acceso, per poi venire annotati, alla prima occasione (prelievo, anche estintivo, o versamento, ovvero richiesta ad hoc), anche sul libretto. Qualora ciò non accada, e non intervenga nemmeno un comportamento della banca incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, e dunque idoneo a valere quale rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 c.c., come accaduto nel caso di specie, il relativo diritto si prescrive in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.). E' evidente quindi che l'inerzia dell'avente diritto alla corresponsione degli interessi non preclude il decorso e il maturare della prescrizione dello stesso.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di computo anatocistico degli interessi debitori in quanto in palese contrasto con il disposto dell'art. 1283 c.c.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, quelle sostenute da G. P. fino al momento in cui questo giudice formulò alle parti una proposta conciliativa della causa vanno poste a carico della resistente in applicazione del principio della soccombenza. La somma spettante a titolo di compenso va liquidata sulla base del d.m. 55/2014, tenendo conto che il ricorrente ha diritto anche al rimborso del compenso per l'assistenza che il suo difensore ha prestato nel procedimento di mediazione che ha preceduto il giudizio.

Trattandosi di attività stragiudiziale avente autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 20 del d.m. 55/2014, il relativo importo può essere liquidato in una somma pari a poco meno di un terzo del valore medio di liquidazione previsto dal succitato regolamento per l'assistenza stragiudiziale. L'attività di assistenza è infatti consistita nella partecipazione al solo primo incontro davanti al mediatore, atteso che il procedimento di mediazione non è proseguito oltre quel momento, a causa della mancata partecipazione ad esso della convenuta e il valore medio di liquidazione pare essere stato calcolato tenendo conto che il procedimento di mediazione entri nel vivo e possa svilupparsi in più sedute.

Il compenso giudiziale va invece determinato sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento per le due fasi del giudizio (fase di studio e fase introduttiva) che hanno preceduto la formulazione della proposta conciliativa di questo giudice e di un ulteriore importo di euro 300,00 a titolo di compenso per la partecipazione ad una udienza ed è quindi pari ad euro 1.915,00.

Al ricorrente G. P. spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma riconosciuta a titolo di compenso nonché dell'importo versato a titolo di contributo unificato e di quello versato a titolo di indennità di mediazione (euro 40,00, oltre Iva). G. P. è al contempo soccombente nei confronti della resistente relativamente alla fase, invero molto contenuta, essendo consistita in una sola udienza, successiva alla formulazione da parte di questo giudice di una proposta conciliativa della lite ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. atteso che egli, a differenza della resistente, rifiutò tale proposta e il suo rifiuto deve giudicarsi ingiustificato.

E' opportuno, infatti, rammentare che questo giudice aveva proposto alle parti di definire la lite con la corresponsione in favore degli attori di una somma onnicomprensiva di euro 10.000,00 che quindi era nettamente superiore a quella oggetto della condanna emessa in favore di G. P. con la presente sentenza. La sua decisione di non accettare quella offerta pare essere stata dettata dalla sua convinzione della integrale fondatezza dei propri assunti ma essa non integra, ad avviso di questo giudice, il giustificato motivo di rifiuto di cui all'art. 91, comma 1, secondo periodo c.p.c. soprattutto allorquando, come nel caso di specie, la proposta sia stata motivata rappresentando l'opinabilità di una parte degli assunti della parti.

Il giustificato motivo di rifiuto della proposta conciliativa, infatti, per assumere rilievo ai fini della norma sopra citata deve avere carattere

oggettivo, ossia fondarsi su emergenze processuali favorevoli alla parte che rifiuta la proposta.

Il compenso spettante alla convenuta per la fase successiva alla formulazione della predetta proposta, consistita in una udienza, può essere quantificato in euro 300,00 ai quali va aggiunto il rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo.

G. D., in quanto soccombente, va condannato a corrispondere alla resistente le spese di lite da questa sostenute che sulla base dei criteri sopra indicati vanno quantificate in euro 1.915,00 per compenso oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo.

La convenuta va poi condannata, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis d. lgs. 28/2010, a corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari al contributo unificato. Tale pronuncia infatti, avendo carattere sanzionatorio, prescinde dalla soccombenza totale o parziale, quale è quella in cui versa nel caso specie Unicredit, e costituisce conseguenza automatica della assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, motivo che nel caso di specie non è stato nemmeno mai dedotto.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

- condanna la resistente a corrispondere a G. P. la somma di euro 7.746,85, oltre interessi al tasso legale dalla data del 15 aprile 2008 a quella del saldo effettivo e alle spese di lite maturate fino alla data del 10 settembre 2015, che liquida nella somma di euro 2.515,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo iva se dovuta e cpa, nonché euro 259,00 ed euro 40,00 oltre iva, per i titoli meglio precisati in motivazione;
- condanna G. P. a rifondere alla convenuta le spese di lite maturate dopo la data sopra indicata, che liquida nella somma di euro 300,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo Iva se dovuta e Cpa;
- rigetta la domanda avanzata da G. D. e per l'effetto condanna lo stesso a corrispondere alla resistente le spese del giudizio che liquida nella somma di euro 1.915,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo iva e dovuta e Cpa;
- condanna la resistente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 259,00.

Verona 30/12/2015